



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1224 DEL 29/09/2014

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE “DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal [.13/10/2014](#)

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell’aria.-” presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’ Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: “Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell’aria”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all’Art. 31 comma 2 della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13 che si allega.

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell’aria” e la relazione che lo accompagna;
2. di indicare l’Assessore all’Ambiente Silvano Rometti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell’aria.”

RELAZIONE

Oltre il 40% del consumo finale di energia dell’Unione Europea è imputabile al settore edilizio (seguite dai trasporti - 32% - e dal settore industriale - 28%), pertanto l’impiego di energia in edilizia è responsabile di circa il 30 ÷ 40% delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera. In particolare negli edifici residenziali almeno il 68% dei consumi energetici è dovuto al riscaldamento degli ambienti, l’11% alla produzione dell’acqua calda sanitaria, il 5% per usi cucina, e circa il 16% per usi elettrici, illuminazione, elettrodomestici, condizionamento.

La Strategia Europea 20-20-20 prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi: riduzione del 20% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas ad effetto serra; produzione del 20% di energia da rinnovabili; incremento del 20% nell’efficienza energetica. Per l’Italia, tale strategia consiste in un duplice obiettivo vincolante al 2020: la riduzione dei gas serra del 14% rispetto al 2005 e il raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari al 17% del consumo finale lordo (CFL). Quest’ ultimo obiettivo è stato ripartito tra le regioni, escludendo però la quota parte relativa ai trasporti ed ai trasferimenti con l’estero di competenza statale; quindi l’obiettivo nazionale rimodulato per la suddivisione tra le regioni è pari al 14,3%. Il DM 15 marzo 2012 (Burden Sharing) ha declinato l’obiettivo nazionale, definendo obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione dovrà raggiungere entro il 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale di energia. Alla Regione Umbria è stato attribuito l’obiettivo di una produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili pari al 13,7% del consumo finale lordo di energia.

Per il raggiungimento di tale obiettivo così significativo non è sufficiente unicamente l’incremento della produzione di energia elettrica da rinnovabili; la politica energetica regionale deve mirare anche alla riduzione del CFL, con azioni volte all’incremento dell’efficienza nell’uso finale dell’energia ed alla riduzione degli sprechi, con particolare riguardo ai settori edilizia e trasporti che incidono per il 70% sul CFL.

La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia poneva l’obiettivo di instaurare un sistema diffuso di certificazione energetica degli edifici sul territorio europeo e di favorire la presenza di edifici “a basso impatto energetico”. A tal fine imponeva agli Stati membri di dotarsi di un apparato legislativo che prevedesse lo sviluppo di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e di una procedura per la certificazione energetica; l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici nuovi ed esistenti; l’avvio di un meccanismo di ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici.

La Direttiva 2002/91/CE è stata riformulata quasi interamente nella Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, recepita in Italia con DI 4 giugno 2013, n. 63. La nuova Direttiva si pone l’ambizioso obiettivo di aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero” (o NZEB “Net Zero Energy Building”) presenti sul territorio europeo, indica una metodologia per l’attestazione dell’efficienza energetica degli edifici e prevede l’istituzione di sistemi di controllo indipendenti per il rilascio degli attestati, così come per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.

La disciplina europea in materia di efficienza energetica è stata recentemente ampliata con l’adozione della Direttiva 2012/27/CE che, per quanto riguarda il comparto edilizio, definisce il ruolo centrale dell’edilizia pubblica chiedendo che gli Enti pubblici provvedano, ogni anno, a riqualificare energeticamente il 3% del proprio patrimonio edilizio, migliorando del 10% la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prestazione energetica degli edifici oggetto dell'intervento. La direttiva intende inoltre incentivare il contributo privato alla riqualificazione edilizia prevedendo che i Governi sostengano l'attività delle ESCo – Energy Service Companies –, ossia aziende che realizzano profitti migliorando le prestazioni energetiche di edifici e processi produttivi.

Per quanto riguarda il rendimento energetico nell'edilizia, in Italia la direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 che disciplina tra l'altro, le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione. Tale Decreto, al fine di recepire i contenuti della direttiva 2010/31/UE, è stato profondamente innovato dal Decreto legge 63/2013, convertito in legge con Legge 90/2013. In particolare, per quanto riguarda le competenze in capo alle Regioni, il Decreto prevede che queste:

- realizzino campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- attivino accordi con le parti sociali interessate ai temi dell'efficienza energetica;
- applichino un sistema di certificazione energetica;
- promuovano la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
- definiscano regole, coerenti con i principi generali della disciplina nazionale, per eventuali sistemi di incentivazione locali;
- promuovano, in collaborazione con gli istituti di credito, strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16;
- istituiscano un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale;
- avviino programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Le norme regolamentari che riguardano specificatamente gli impianti di climatizzazione sono costituite dal DPR 412/1999, oggetto di successive modifiche e recentemente integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Questo, entrato in vigore il 12 luglio 2013, ha dato piena attuazione alla normativa europea di riferimento per la prestazione energetica nell'edilizia, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 della Direttiva 2002/91/CE nonché agli artt. 14, 15, 16 e 17 della Direttiva 2010/31/UE inerenti le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Oggetto del decreto è la definizione di criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici al fine di ridurre il consumo energetico degli edifici ed i livelli di emissione di biossido di carbonio.

Il D.P.R. n. 74/2013 chiama le Regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici, a provvedere all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica e ad istituire un catasto territoriale degli impianti termici interconnesso con il catasto degli attestati di prestazione energetica.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ha definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

La direttiva 2012/27/UE ha trovato attuazione con attuazione nel decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia.

Con il decreto 10 febbraio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato sia il modello del "libretto di impianto per la climatizzazione" che i modelli di "rapporto di controllo di efficienza energetica" che dovranno essere utilizzati in occasione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, completando così il quadro normativo nazionale che disciplina la prestazione e l'efficienza energetica degli edifici.

Sul versante delle fonti di energia rinnovabile, il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE definendo gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

In Umbria, con Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3, artt. 17 e 18, sono state individuate quali Autorità competenti, responsabili dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, i comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio ovvero i comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e le province di Perugia e Terni.

La Legge Regionale 18 novembre 2008, n. 17, recante Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi, oltre ad introdurre una "Certificazione ambientale degli edifici" che anticipava, includeva ed estendeva i contenuti dall'attuale certificazione energetica, poneva obblighi minimi di integrazione di energia da fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica.

Il Piano regionale per la qualità dell'aria, approvato con Deliberazione dell'assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 296, ha previsto specifiche misure di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (misura D0F01) e degli impianti termici alimentati a biomassa (misure D0T01 e D0T02) quale obiettivo primario per riportare le concentrazioni di polveri sottili presenti in atmosfera entro i limiti previsti dalla normativa.

Nelle more della predisposizione e adozione del presente DDL, al fine provvedere ad una uniforme applicazione della disciplina europea e nazionale di recente emanazione, la Regione ha adottato con D.G.R. n. 961 del 28/07/2014 le "Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici" con cui sono state aggiornate e rese omogenee sul territorio regionale le attività messe in atto dalle Autorità competenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Inoltre, con D.G.R. n. 325 del 24.03.2014, è stato avviato il percorso per la realizzazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) nel quale far confluire i catasti attualmente gestiti dalle Autorità competenti.

E' infine in corso di approvazione la Strategia Energetico Ambientale Regionale (SAER) che si configura quale strumento strategico fondamentale per seguire e governare lo sviluppo del territorio regionale sostenendo e promuovendo la filiera energetica, tutelando l'ambiente per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita, sulla base di una piena condivisione dello spirito della Roadmap europea 2050 di sostanziale decarbonizzazione dell'economia, che punta ad un abbattimento fino all'80% delle emissioni.

Finalità del presente disegno di legge, predisposto con il contributo del Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 549 del 19.05.2014, è definire una disciplina regionale organica e completa in materia di prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione in grado di dare un valido contributo al rispetto degli impegni assunti a livello nazionale e regionale in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e incremento dell'efficienza energetica. Il DDL si propone anche di perseguire gli obiettivi di riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera fissati dal Piano regionale della qualità

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'aria, recependo alcune delle misure ivi previste per l'abbattimento delle emissioni di polveri prodotte dagli impianti termici alimentati a biomassa.

Tali obiettivi, che includono anche una riduzione dei costi di gestione degli immobili a carico degli utenti, vengono perseguiti attraverso azioni volte ad assicurare il controllo dell'efficienza degli impianti di climatizzazione e l'individuazione di quegli strumenti di diagnosi energetica e sostegno finanziario che costituiscono l'indispensabile base per l'attuazione di programmi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento a quello, particolarmente energivoro, di proprietà pubblica.

Il DDL provvede inoltre al recepimento e alla messa in esercizio delle competenze che il D.Lgs. n. 192/2005 e il D.P.R. n. 74/2013 attribuiscono all'Amministrazione regionale e colloca all'interno di un organico quadro legislativo regionale le disposizioni di prima applicazione in materia di efficienza energetica già assunte dalla Giunta regionale con gli atti deliberativi sopra richiamati.

La prima parte del DDL affronta, alla scala regionale, il complesso tema della riqualificazione energetica del parco edilizio esistente, sia sul versante pubblico che su quello privato. A tal fine è prevista la realizzazione di un Piano d'azione regionale ove siano definiti gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici perseguibili agendo sul patrimonio edilizio complessivamente presente in Umbria, quantificati sulla base di un'analisi statistica delle caratteristiche energetiche e della distribuzione degli edifici sul territorio (art. 2).

Nel settore specifico dell'edilizia pubblica, accogliendo le istanze avanzate dalla Direttiva 2012/27/CE circa il ruolo trainante degli interventi sul patrimonio pubblico, è prevista la predisposizione, con cadenza annuale, di un "Programma regionale per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici" basato sulle proposte predisposte dai soggetti cui fa capo la gestione degli edifici pubblici (art. 4). Quale presupposto conoscitivo a questo impegno di riqualificazione del patrimonio pubblico, nonché premessa per un tempestivo ed efficace utilizzo dei fondi POR FESR 2014 – 2020, il DDL istituisce un Catasto regionale di tutti gli immobili ad uso pubblico, ove siano raccolte indicazioni sulle caratteristiche energetiche di base di ciascun fabbricato (art. 3).

Rappresenta invece una essenziale misura di accompagnamento al Programma l'impegno da parte della Regione a sostenere i soggetti pubblici nella realizzazione di diagnosi e audit energetici (art. 5), che costituiscono una importante indagine propedeutica all'individuazione degli interventi da inserire nel programma regionale. In questa fase di crisi della finanza pubblica, è importante anche l'individuazione di forme di finanziamento alternative, quali il ricorso a fonti di finanziamento private attraverso l'attivazione di contratti di rendimento energetico e sistemi di finanziamento tramite terzi, o rendendo "riutilizzabili" le limitate risorse pubbliche attraverso l'istituzione di un Fondo rotativo (art. 6), finanziato con i fondi europei della programmazione 2014/2020 (qualora assegnati) cui attingere per la concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti a favore di interventi che garantiscono un rapido recupero dell'investimento.

Un gruppo di articoli del DDL introduce una serie di misure di natura più ordinativa, volte a diffondere nella pratica edilizia alcune soluzioni di efficienza energetica ormai sufficientemente mature per essere adottate come standard costruttivo. Per i condomini di nuova costruzione costituiti da almeno 6 unità immobiliari è introdotto l'obbligo di utilizzare impianti di climatizzazione centralizzati con contabilizzazione individuale del calore e del freddo (art.7). Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale è invece previsto l'utilizzo di sistemi centralizzati di tipo cogenerativo, estremamente efficienti dal punto di vista della prestazione energetica. Viene poi posta attenzione allo sviluppo delle reti di teleriscaldamento prevedendo che gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante devono obbligatoriamente essere predisposti per il collegamento alla rete, qualora questa sia presente, o prevista, nelle vicinanze (art. 8). Infine, anche al fine di dare attuazione alle misure DOT01, DOT02 e D0F01del Piano regionale della qualità dell'aria, è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previsto che i nuovi impianti di climatizzazione alimentati a biomassa installati in Umbria debbano soddisfare precisi requisiti di efficienza energetica, il cui rispetto garantisce anche un abbattimento delle emissioni di PM₁₀ in atmosfera (art. 9).

Il tema degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) è affrontato introducendo per tutti i certificatori l'obbligo di rilasciare l'attestato esclusivamente attraverso la procedura informatica online predisposta dalla Regione (art. 10). L'adozione di questa procedura automatizzata, oltre a semplificare per l'utente le fasi di trasmissione dell'attestato all'autorità regionale, consente anche la costituzione automatica del "Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici" (art. 11) dove vengono raccolti i dati energetici relativi a tutti gli edifici certificati.

Sempre in materia di APE viene specificato quali informazioni sulle caratteristiche del fabbricato devono essere riportate, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del d. lgs. n. 192/2005, negli annunci commerciali in caso di offerta di vendita o di locazione, anche nel caso di edifici non ancora completati. Viene anche individuata quale sia l'autorità incaricata dei controlli sulla rispondenza di quanto dichiarato negli annunci (art. 12).

Anche in materia di impianti termici il DDL introduce processi di informatizzazione delle procedure, collegate alla creazione di banche dati integrate in capo alla Regione contenenti informazioni in grado di fornire un quadro aggiornato delle caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti presenti su tutto il territorio dell'Umbria. All'art. 14 il DDL istituisce "Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici" (CURIT) dove sono raccolte le informazioni contenute nei rapporti di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza energetica degli impianti predisposti ai sensi dell'art. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013, che verranno trasmessi alle autorità competenti esclusivamente tramite la piattaforma web predisposta dalla Regione (art. 13).

Aggiornando quanto previsto degli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3 che individuava, quali Autorità competenti in materia di esercizio e manutenzione degli impianti le Province e i Comuni aventi una popolazione con più di quarantamila abitanti, tale ruolo viene ora affidato esclusivamente alle Province, al fine ottenere una maggiore uniformità nelle attività in capo queste Autorità e rendere più univoco e semplice il rapporto con professionisti e cittadini (art. 15). Sempre in una logica di semplificazione, a queste stesse Autorità sono anche affidate le competenze in materia di controlli sui dati contenuti negli attestati di prestazione energetica (art. 16), gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici nonché l'irrogazione e la riscossione delle relative sanzioni (art. 20). Il costo dell'attività ispettiva, pianificata sulla base dei criteri di priorità individuati dalla Giunta regionale, è a carico del responsabile dell'impianto solo qualora questi non abbia provveduto ad effettuare regolarmente le attività di controllo sull'efficienza degli impianti termici (art. 17), viceversa il costo dell'ispezione è a carico dell'Autorità competente, a valere sulle entrate di cui all'art. 18.

Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del CURIT e del Catasto degli APE, nonché di quelli sostenuti per gli accertamenti e le attività ispettive, il contributo previsto all'art 10 del D.P.R. n. 74/2013 a carico dei responsabili degli impianti (l'attuale bollino) è fissato in 15 euro, mentre viene previsto un contributo di 5 Euro da versarsi in occasione del caricamento, da parte dei tecnici, degli Attestati di prestazione energetica sulla piattaforma regionale (art. 18).

Al fine di dare massima diffusione ad una nuova consapevolezza sulle opportunità e sulle pratiche connesse alla cultura dell'efficienza energetica e di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera individuati dal Piano regionale per la qualità dell'aria adottato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2010, la regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei tecnici nonché azioni di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti dei cittadini con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi a biomassa ad alta efficienza nelle aree dove si registrano superamenti delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(art. 19).

Nella parte finale dell'articolato una clausola valutativa (art. 21) vincola la Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione che riferisca sullo stato di attuazione della legge. Vengono infine abrogate precedenti norme regionali in materia di efficienza energetica superate dalla vigente normativa nazionale o da quanto previsto nel presente DDL (art. 23).

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

L'art. 1 indica l'oggetto e le finalità della legge che, anche ai fini del risanamento della qualità dell'aria, affronta i temi dell'efficienza energetica relativamente ai settori degli edifici e degli impianti di climatizzazione, disciplinando lo svolgimento delle attività di controllo con particolare riferimento agli impianti termici che gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Al comma 2, al fine di evitare il continuo proliferare di definizioni talvolta in contrasto tra loro, vengono assunte quelle già presenti nella vigente normativa nazionale in materia di energia, ovvero il D.lgs. n. 192/2005, il D.P.R. n. 74/2013 e il D.lgs. n. 28/2011.

L'articolo non comporta oneri finanziari.

L'art. 2 individua lo strumento di pianificazione regionale attraverso il quale viene programmata l'attività rivolta specificamente al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Tale strumento, denominato "Piano d'azione per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici" è in linea con quanto previsto dal Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 che, all'art. 3, stabilisce che le Regioni e gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Il Piano deve essere predisposto dalla Giunta Regionale nell'arco di 18 mesi trova un diretto coordinamento nella più generale "Strategia energetica-ambientale" che fa da cornice a tutta la programmazione regionale in materia di energia. Il Piano si occupa del settore edilizio nel suo complesso, includendo quindi anche la vastissima galassia dell'edilizia privata, e si propone di individuare i possibili obiettivi di riduzione dei consumi energetici e le azioni in grado di garantirne il raggiungimento.

Obiettivo principale del Piano è quello di valutare e quantificare le potenzialità di risparmio energetico connesse al patrimonio edilizio (pubblico e privato) presente sul territorio, così da avere un valido quadro conoscitivo sulla cui base programmare le azioni di risanamento. Una simile analisi, in ragione del numero di edifici in gioco, non potrà avere un approccio puntuale ma si baserà su un'indagine di tipo statistico finalizzata a individuare delle classi tipologiche cui associare corrispondenti pacchetti di intervento. Il Piano dovrà inoltre individuare gli strumenti finanziari, le azioni di stimolo e le misure di accompagnamento da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici previsti.

La complessità insita nelle attività relative all'analisi qualitativa e quantitativa degli edifici, nonché la valutazione degli effetti prodotti in funzione dei possibili approcci di riqualificazione energetica, comporterà la necessità di avvalersi di specifiche competenze scientifiche e professionali esterne all'amministrazione regionale, attraverso la stipula di contratti di fornitura di beni e servizi. Lo svolgimento di questa attività di ricerca è propedeutica alla elaborazione del Piano e dovrebbe concludersi entro l'anno 2016.

La spesa a carico del bilancio regionale per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca per l'annualità 2015 può essere stimata in € 20.000. A tale onere si fa fronte

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 31 luglio 2007 n. 26 allocate alla Unità previsionale di base 05.1.007. Per gli anni successivi, qualora l'attività non sia stata completata, la quantificazione della spesa è rinviata alla legge finanziaria regionale.

L'art. 3 e i successivi affrontano il tema della riqualificazione degli edifici pubblici, individuando gli strumenti di ricognizione e selezione necessari alla predisposizione di uno specifico programma regionale di intervento. Anche qui si dà attuazione ad una indicazione contenuta nel Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 che, al comma 16 dell'art. 5 "Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione", stabilisce che le Regioni e gli enti locali concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso "l'approvazione di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato".

Al fine di avere un quadro della consistenza e dello stato degli edifici pubblici su cui intervenire viene istituito un Catasto regionale di tutti gli immobili ad uso pubblico, contenente informazioni sulle caratteristiche energetiche di base di ciascun fabbricato che abbia una superficie coperta utile di almeno a 250 m², soglia corrispondente a quella adottata dal D.Lgs. 102/2014 (art. 5, comma 6, lett. a). L'inventario è popolato con i dati trasmessi direttamente dai gestori degli edifici con modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Il costo per l'acquisizione e relativa implementazione del software necessario all'attivazione dell'inventario regionale degli edifici pubblici nel sistema informatico regionale è stimato in 10.000 Euro per l'anno 2015. A tale onere si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 31 luglio 2007 n. 26 allocate alla Unità previsionale di base 05.1.007. Per gli anni successivi, l'eventuale onere per il mantenimento e la gestione del servizio sarà quantificato con la legge finanziaria regionale.

L'art. 4 definisce lo strumento di pianificazione regionale finalizzato all'individuazione e al finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica da attuarsi sugli edifici pubblici. Tale strumento, denominato "Programma regionale per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici" raccoglie e valuta le proposte formulate dai gestori degli immobili, assegnando, secondo criteri di selezione che saranno definiti dalla Giunta regionale, le risorse per la realizzazione degli interventi.

Nell'articolo viene anche posto come criterio di priorità il requisito che le proposte di intervento trasmesse alla Regione siano state preventivamente sottoposte ad audit energetico, ovvero ad una valutazione tecnico economica del grado di fattibilità dell'azione di risanamento. Ciò al fine di limitare il numero dei progetti presentati a quelli che siano stati sottoposti ad una prima selezione e analisi da parte del proponente.

Tali interventi rientrano tra quelli ammissibili nell'ambito dell'Asse IV della programmazione europea 2014-2020 e trovano copertura finanziaria, pertanto, in misura pari a quanto finanziato in sede europea, nei fondi FESR.

Le risorse finanziarie ipotizzabili per il Programma saranno individuate a partire dall'annualità 2015 e sono stimabili in un ammontare complessivo di € 21.000.000 riferito all'intero periodo dal 2015 al 2020 la cui programmazione annuale è rinviata all'approvazione del Programma POR – FESR 2014-2020.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 5 prevede, al comma 1, un supporto ai gestori degli immobili pubblici per la realizzazione di audit energetici, necessari per programmare qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione energetica e assunti come requisito propedeutico per l'accesso al Programma di finanziamenti di cui all'art. 4, anch'esso finanziabile con le risorse di cui alla programmazione POR FESR 2014-2020, allorchè assegnate.

Ai commi 2 e 3, riconosciuta la difficoltà di reperire finanziamenti pubblici in ragione dell'attuale congiuntura economica, si delinea il ruolo della Regione nel concorrere all'individuazione di forme di finanziamento alternative che vedano il concorso di capitali privati, quali la predisposizione e l'attivazione di contratti di rendimento energetico e sistemi di finanziamento tramite terzi, finalizzati alla riqualificazione di edifici di proprietà sia pubblica che privata, con la predisposizioni di protocolli di intesa, contratti tipo ecc. Tale attività, da finanziare, analogamente al comma 1, con le risorse di cui alla programmazione POR FESR 2014-2020, richiede il concorso di specifiche competenze economico finanziarie esterne all'amministrazione regionale, da attivarsi attraverso la stipula di contratti di fornitura di beni e servizi.

Le risorse finanziarie ipotizzabili per le misure di supporto di cui al presente articolo sono stimabili in € 100.000 annue per le annualità dal 2015 al 2020, a valere sulle risorse di cui alla programmazione POR FESR 2014-2020.

L'art. 6 prevede l'istituzione di un Fondo rotativo, analogo a quello previsto all'art. 15 del D.Lgs. 102/2014, cui attingere per la concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti a favore di interventi che garantiscono un rapido recupero dell'investimento, da finanziare anch'esso a valere sulle risorse della programmazione POR FESR 2014-2020. Il vantaggio di questo tipo di fondo risiede nella creazione di una massa critica di risorse finanziarie capace di rinnovarsi nel corso degli anni. Il fondo può essere utilizzato per la concessione di garanzie su operazioni finanziarie o per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici pubblici, con un tempo di rientro dell'investimento quantificabile in 10 anni. Ogni anno il soggetto beneficiario restituisce una quota del 10% del prestito ricevuto. Con la quota destinata al fondo di garanzia si prevede altresì di dare copertura ad accessi al credito pari a 5 volte l'importo accantonato, con un tempo di estinzione del prestito di 10 anni.

Si prevede che il fondo rotativo, istituito a partire dall'annualità 2015 con risorse finanziarie individuate nell'ambito della programmazione POR FESR 2014-2020 (allorchè assegnate), possa avere una consistenza complessiva di € 7.000.000 nelle annualità tra il 2015 e il 2020 così distribuito negli anni di piano:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Fondo rotativo e di garanzia	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000

L'art. 7 stabilisce che i condomini costituiti da almeno 6 unità immobiliari di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione, devono essere dotati di impianti di climatizzazione centralizzati con contabilizzazione individuale. La letteratura tecnica ha ampiamente dimostrato che gli impianti centralizzati siano preferibili a quelli individuali sotto il profilo dell'efficienza termodinamica, dei costi, degli impatti ambientali e della sicurezza. La vasta diffusione dei sistemi autonomi ha trovato una sua giustificazione unicamente nella possibilità di controllarne direttamente il

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

funzionamento, riducendo gli sprechi associati alla gestione indifferenziata del classico impianto centralizzato. La disponibilità di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dei consumi ha annullato questo svantaggio, rendendo l'impianto centralizzato preferibile per l'utente da tutti i punti di vista. L'obbligo introdotto dal DDL ha lo scopo di introdurre nella pratica edilizia corrente l'utilizzo di impianti centralizzati dotati di sistemi gestione e contabilizzazione differenziata del flusso termico, ancora poco diffusi a causa di un ritardo essenzialmente culturale. L'articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 8 tratta il tema degli impianti centralizzati, già affrontato all'art. 7, passando dalla scala del singolo edificio a quella degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale, inclusa la realizzazione di nuovi comparti edificatori. Anche qui valgono le stesse considerazioni sui vantaggi economici e ambientali associati ai sistemi centralizzati, cui si aggiunge la notevole performance di efficienza energetica prodotta da un impianto di cogenerazione collocato al servizio di una rete di teleriscaldamento, rispetto alle prestazioni di una normale caldaia. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale i Comuni valutano l'utilizzo di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Si tratta di soluzioni tecnologiche sufficientemente collaudate da poter essere assunte, salvo motivate controindicazioni riferite ai singoli casi, come standard edilizi nella realizzazione di nuovi comparti edificatori.

Al fine di lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, è inoltre previsto che gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante devono essere obbligatoriamente predisposti per consentire un agevole collegamento ad una di queste infrastrutture, esistente o in progetto, collocata ad una distanza inferiore a 1.000. Prevedere, su un fabbricato in costruzione, un sistema di climatizzazione compatibile con il teleriscaldamento non comporta particolari extracosti e lascia aperta la scelta di allacciarsi a questo vantaggioso sistema di fornitura del calore senza dover affrontare costi anche importanti di adeguamento degli impianti.

L'articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 9 coniuga le istanze di efficienza energetica con l'attuazione della misura D0F01 del Piano regionale della qualità dell'aria che richiede l'adozione di provvedimenti per "la diffusione nel territorio di impianti di combustione della legna ad alta efficienza e la riduzione delle emissioni per il riscaldamento domestico". L'articolo prevede che i nuovi impianti di climatizzazione alimentati a biomassa di potenza al focolare superiore a 5 kW debbano progressivamente soddisfare, entro 2017, i requisiti previsti dalle norme UNI EN gli impianti a biomassa "ad alta efficienza", che corrispondono a quelli richiesti all'Allegato II del decreto 28 dicembre 2012 ai fini dell'accesso agli incentivi del conto termico. Tali standard di qualità, assicurano una maggiore efficienza di combustione e quindi una riduzione dei consumi e l'abbattimento delle emissioni di PM10 in atmosfera.

L'articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 10 e l'art. 11 affrontano il tema degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) introducendo per tutti i certificatori l'obbligo di rilasciare l'attestato esclusivamente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attraverso una procedura informatica online che deve essere predisposta e messa a disposizione dei tecnici dalla Ragione. L'adozione di questa procedura automatizzata ha il duplice scopo di semplificare per l'utente le fasi di trasmissione dell'attestato all'autorità regionale, che viene integrata nell'attività di compilazione dell'attestato, consentendo nel contempo il popolamento automatico del "Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici" istituito all'art. 11. Il Catasto raccoglierà i dati energetici relativi a tutti gli edifici certificati e verrà collegato al "Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici" (CURIT) di cui all'art. 14. Insieme queste due banche dati forniranno un quadro integrato e continuamente aggiornato delle caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti, importantissimo sia per l'attuazione delle attività di controllo che per la definizione delle politiche regionali di efficienza energetica.

Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica e la procedura informatica di caricamento degli APE sono stati in parte predisposti e implementati nel sistema informatico regionale. E' previsto un costo di attivazione e interfacciamento del sistema, a carico del bilancio regionale, stimabile in € 25.000 per l'anno 2015 a cui si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 31 luglio 2007 n. 26 allocata alla Unità previsionale di base 05.1.007.

Per le annualità successive si prevedono esclusivamente costi per la manutenzione del sistema cui si farà fronte attingendo alla quota riservata alla Regione delle entrate derivanti dal contributo di cui all'art.18, comma 2. Per l'analisi dettagliata di tale gestione si rinvia alla relazione all'articolo 18.

L'art. 12 resta sempre in materia di APE affrontando la specifica questione, non trattata dalla disciplina nazionale, di quali informazioni sulle caratteristiche del fabbricato devono essere riportate, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del d. lgs. n. 192/2005, negli annunci commerciali di offerta di vendita o di locazione nel caso di edifici non ancora completati. L'articolo prevede che deve essere riportata la classe energetica indicata nell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 2, comma 1, let. l-ter del d. lgs. n. 192/2005, che può essere predisposto, a differenza dell'APE, prima che l'edificio sia realizzato.

Viene anche stabilito che l'autorità incaricata dei controlli sulla rispondenza di quanto dichiarato negli annunci commerciali è la stessa Autorità competente responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici (di cui al punto 3 dell'Allegato A del D. Lgs. n. 192/2005) individuata all'art. 15.

L'articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 13 e **l'art. 14** affrontano le tematiche relative alla conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici. Oltre a dare mandato alla Giunta regionale affinché provveda, come già ha fatto con la D.G.R. n. 961 del 28/07/2014, ad adottare disposizioni operative in materia di gestione degli impianti termici, l'articolo stabilisce che i rapporti di controllo relativi alla manutenzione degli impianti e verifica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui agli art. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013, devono essere trasmessi alle Autorità competenti (Province di Perugia e Terni, ai sensi dell'art. 15) esclusivamente tramite la piattaforma web predisposta dalla Regione. Ciò al fine di unificare su tutto il territorio regionale le modalità di trasmissione e la gestione dei dati, attualmente governate autonomamente dalla varie Autorità competenti con notevoli difformità e conseguenti disagi per gli operatori coinvolti. La creazione di una piattaforma

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

informatica unica è anche un presupposto indispensabile per la creazione del “Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” (CURIT) istituito all’art. 14 che si propone come la banca dati di riferimento per tutte le attività di indagine e controllo svolte dalla Regione o dalle Autorità competenti in materia di impianti termici.

La gestione del CURIT comprenderà molteplici attività quali l’accertamento documentale ed il conseguente invio delle segnalazioni obbligatorie ai comuni, alle province, ai vigili del fuoco e alle autorità competenti, la gestione delle problematiche connesse all’inserimento dei rapporti di controllo, la normalizzazione dei dati relativi agli impianti, la gestione dei dati forniti dalle società di distribuzione dei combustibili, l’assistenza ai manutentori ed alle autorità competenti, nonché la gestione del bollino elettronico e della conseguente fatturazione. L’attività di gestione dovrà essere assicurata o da personale interno o tramite affidamento a terzi.

Per la realizzazione e la manutenzione della piattaforma informatica e del CURIT è previsto un costo iniziale, a carico della Regione di € 25.000 per l’annualità 2015 cui si fa fronte con riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 31 luglio 2007 n. 26 allocate alla Unità previsionale di base 05.1.007.

Per le annualità successive si prevedono esclusivamente costi per l’aggiornamento e la manutenzione del sistema cui si farà fronte attingendo alla quota riservata alla Regione delle entrate derivanti dal contributo di cui all’art.18, comma 1. Per l’analisi dettagliata di tale gestione si rinvia alla relazione all’articolo 18.

L’art. 15 individua le Autorità competenti per l’esercizio delle funzioni di cui al punto 3 dell’Allegato A del D. Lgs. n. 192/2005, responsabili dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici, nelle Province di Perugia e Terni.

Tale formulazione aggiorna quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3 che individuava quali Autorità competenti le Province e i Comuni aventi una popolazione con più di quarantamila abitanti, tale ruolo viene ora affidato esclusivamente alle Province, al fine ottenere una minor frammentazione nelle attività di competenza e rendere più univoco e semplice il rapporto con professionisti e cittadini.

L’articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L’art. 16 stabilisce, in un’ottica di semplificazione, che alle Autorità individuate al precedente art. 15 spetta anche il compito di provvedere ai controlli sui dati contenuti negli attestati di prestazione energetica. Al fine di unificare le modalità dei controlli sul territorio regionale, la regione si riserva comunque il compito di fissare i criteri per l’estrazione del campione e lo svolgimento degli accertamenti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 75/2013.

L’articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L’art. 17 stabilisce che le Autorità competenti di cui all’art. 15 provvedono ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici sulla base dei criteri di priorità definiti dalla Giunta regionale. Al fine di ridurre l’attività ispettiva ed i relativi costi per le istituzioni, come previsto al comma 4 dell’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l’accertamento del rapporto di controllo tecnico è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Il costo dell’attività ispettiva è a carico del responsabile dell’impianto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

qualora questi non abbia provveduto ad effettuare regolarmente le attività di controllo sull'efficienza degli impianti termici. Negli altri casi è a carico dell'Autorità competente.

Alle Autorità competenti viene trasferita una quota delle entrate prodotte dalla riscossione dei contributi di cui all'art. 18, commi 1 e 2, per la copertura dei costi connessi all'attività di accertamento e di ispezione, determinata dalla Giunta regionale. Per un'analisi esplicativa di tale gestione si rinvia alla relazione all'articolo 18.

L'art. 18 al comma 1 assicura, a partire dal 2016, la copertura dei costi necessari per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici funzionali all'operatività del CURIT (art. 14), nonché di quelli sostenuti per gli accertamenti e le attività ispettive di cui all'art. 13, con le entrate derivanti dal pagamento del contributo, previsto all'art 10 del D.P.R. n. 74/2013, da parte dei responsabili degli impianti attraverso lo strumento del bollino prepagato attualmente fissato a € 15 con cadenza quadriennale.

Occorrerà pertanto provvedere, a partire dal 2016, all'istituzione di un capitolo di entrata ove incassare tale contributo nonché all'istituzione di un ulteriore capitolo di spesa, oltre a quello previsto per le spese di cui all'art. 14 (CURIT), per i trasferimenti alle Autorità competenti ai fini delle attività di cui all'art. 13, la cui ripartizione sarà determinata con atto della Giunta regionale.

Analogamente alle modalità di funzionamento previste al comma 1 per il contributo derivante dai controlli sugli impianti termici, al comma 2 è previsto un contributo finalizzato alla copertura dei costi connessi alla gestione del Catasto degli attestati di prestazione energetica (art. 10 e 11) nonché di quelli connessi all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 16 effettuati dalle Autorità competenti. Il contributo è versato da parte dei tecnici in occasione del caricamento (circa 7.000 documenti annui) degli APE sulla piattaforma regionale e l'importo dello stesso è ipotizzabile in € 5.

Per la contabilizzazione di tale contributo occorrerà pertanto provvedere, a partire dal 2016, all'istituzione di un capitolo di entrata e all'istituzione di un ulteriore capitolo di spesa, oltre a quello previsto per le spese di cui all'art. 11 (Catasto degli APE), per i trasferimenti alle Autorità competenti ai fini delle attività di cui all'art. 16.

Le modalità di versamento saranno fissate con atto della Giunta regionale che provvede anche alla ripartizione delle entrate derivanti dal versamento dei contributi tra la Regione e le Autorità competenti sulla base di una valutazione dei costi standard associati dallo svolgimento delle rispettive attività.

L'art. 19 riconosce l'importanza di mettere in campo adeguate azioni di comunicazione formazione nei confronti dei cittadini e degli operatori del settore edilizio al fine di radicare nel territorio la cultura e le competenze in materia efficienza energetica. A tal fine la Regione si impegna a promuovere attività di formazione e aggiornamento dei tecnici, azioni di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti dei cittadini anche attraverso intese con gli Enti locali, le associazioni e gli ordini professionali.

Per lo svolgimento delle attività di formazione, aggiornamento e informazione è previsto un costo a carico del bilancio regionale stimabile in € 20.000 per l'anno 2015, cui si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 31 luglio 2007 n, 26 allocate alla Unità previsionale di base 05.1.007. Per gli anni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

successivi, per la quantificazione della spesa si rinvia alla legge finanziaria regionale.

L'art. 20 stabilisce che le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici e di controlli sugli impianti termici, sono quelle previste all'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005. Precisa inoltre che dette sanzioni sono irrogate dalle Autorità competenti cui spettano le attività di vigilanza e controllo, individuate all'art. 15, che provvedono anche alla relativa riscossione.

L'articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 21 introduce una clausola valutativa che impegna la Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione che riferisca sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento all'attuazione del Piano d'azione e del Programma di cui agli articoli 2 e 4, all'attivazione delle banche dati informatiche di cui agli articoli 11 e 14, alla realizzazione delle azioni di formazione e informazione, nonché alle misure di monitoraggio e controllo messe in campo.

L'articolo ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

L'art. 22 prevede la norma finanziaria.

L'art. 23 abroga precedenti norme regionali in materia di efficienza energetica superate dalla vigente normativa nazionale o da quanto previsto nel presente DDL. In particolare viene abrogato l'art. 15 della L.R. n° 17 del 18 novembre 2008, "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" in quanto sostituito da quanto previsto all'Allegato 3 del D.Lgs. n° 28 del 3 marzo 2011. Sono inoltre abrogati il comma 3 dell'art. 17 ed il comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3 in quanto sostituiti, nell'individuazione delle autorità competenti per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3 dell'Allegato A del D. Lgs. n. 192/2005, dall'art. 15 del presente DDL.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione e per il miglioramento della qualità dell’aria”.

Art. 1.
(Oggetto)

1. Con la presente Legge la Regione Umbria promuove la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio e il risanamento della qualità dell’aria attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e l’utilizzo di sistemi produzione di energia ad alta efficienza; istituisce il Catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli Attestati di prestazione energetica (APE); fissa le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici ed i criteri per il rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al D.lgs. n. 192/2005, al D.lgs. n. 28/2011 e al D.P.R. n. 74/2013.

Art. 2
(Piano d’azione regionale per l’efficienza energetica degli edifici)

1. Entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente Legge e in coerenza con gli obiettivi della Strategia energetica-ambientale regionale, la Giunta Regionale adotta il Piano d’azione per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio nonché le azioni da adottare per il perseguimento di tali obiettivi.

2. Il Piano d’azione regionale di cui al comma 1 è elaborato in collaborazione con gli enti locali, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria e contiene una rassegna delle caratteristiche energetiche del parco edilizio esistente, le tipologie degli interventi di miglioramento della prestazione energetica più efficaci ed economicamente vantaggiose, le possibili forme di finanziamento, le azioni di stimolo alla realizzazione degli interventi, la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stima del risparmio energetico conseguibile.

Art. 3
(Inventario degli edifici pubblici)

1. E' istituito, presso il Servizio regionale competente in materia di energia, l'Inventario regionale degli edifici pubblici. L'inventario contiene informazioni sulle caratteristiche energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m² di proprietà o utilizzati dalle Agenzie ed Enti strumentali regionali, dalle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio sanitario regionale nonché, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e dell'autonomia autorizzativa degli stessi, dagli Enti locali e loro Consorzi e Associazioni.

2. I soggetti di cui al Comma 1 provvedono al popolamento dell'inventario regionale degli edifici pubblici con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 4
**(Programma regionale per il
miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici pubblici)**

1. Entro il 31/12/2015 e successivamente con cadenza annuale, i titolari degli edifici compresi nell'inventario di cui all'art. 3 trasmettono al Servizio regionale competente le proposte di intervento per il miglioramento energetico dei fabbricati, al fine del loro inserimento nei Programmi regionali di cui al comma 2.

2. Il Servizio regionale competente predispone, sulla base delle proposte di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse disponibili, il Programma regionale per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, dando priorità agli edifici sui quali sia stato effettuato l'audit energetico secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il Programma di cui al comma 2 può includere anche interventi di riqualificazione energetica di edifici dell'edilizia residenziale pubblica sulla base delle proposte formulate dall'ATER Regionale o da altri enti proprietari

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli immobili.

Art. 5
(Misure regionali di supporto)

1. La Regione promuove la realizzazione di studi, diagnosi ed audit energetici sugli edifici pubblici inclusi nell'inventario di cui all'Art. 3, anche al fine del loro inserimento nel Programma di cui all'Art. 4.

2. La Regione promuove l'attuazione di accordi di collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 3 per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici attraverso l'attivazione di contratti di rendimento energetico e sistemi di finanziamento tramite terzi.

3. La Regione, al fine di realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici privati promuove iniziative per favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico nonché accordi di partenariato pubblico / privato.

Art. 6
(Fondo rotativo regionale per l'efficienza energetica)

1. E' istituito il Fondo rotativo per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici.

2. Il Fondo di cui al Comma 1 ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano rispettivamente per :

- a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
- b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.

**Art. 7
(Impianti centralizzati)**

1. I condomini e gli edifici polifunzionali di nuova costruzione o soggetti a demolizione e ricostruzione totale, costituiti da almeno 6 unità immobiliari, devono essere dotati di impianti centralizzati di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e del freddo.

2. Nel caso di condomini o edifici polifunzionali costituiti da almeno 6 unità abitative, dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione dell'energia o sistemi di ripartizione dei consumi di energia per ogni singola unità immobiliare, è vietato il distacco e la realizzazione di impianti autonomi per le singole unità immobiliari con destinazione residenziale.

**Art. 8
(Impianti ad alta efficienza e reti di teleriscaldamento)**

1. La Regione promuove lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici.

2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, verificandone i costi e i vantaggi, inclusi quelli prodotti sulla qualità dell'aria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. La Regione promuove lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

4. Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante, è obbligatoria la predisposizione degli impianti e delle opere riguardanti l'involucro, necessaria a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000, ovvero in presenza di progetti approvati o in via di realizzazione.

Art. 9**(Impianti a biomassa ad alta efficienza)**

1. I generatori di calore alimentati da biomasse solide, facenti parte di un impianto termico, che saranno installati a partire dal 1° gennaio 2016, devono essere dotati della certificazione in riferimento alla specifica norma tecnica di prodotto e rispettare i requisiti di rendimento indicati nella tabella riportata in Allegato 1.

Art. 10**(Attestato di prestazione energetica)**

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 producono l'Attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura online predisposta dalla Regione.

2. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005, l'attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazione importante, nel caso di edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

3. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m², è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica e di affiggerlo con evidenza all'ingresso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Art. 11
(Catasto degli Attestati di prestazione energetica)

1. E' istituito il "Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici" alimentato con i dati contenuti Attestati di prestazione energetica degli edifici di cui all'art. 10.

2. La Regione disciplina le modalità di accesso alle informazioni contenute nel catasto di cui al comma 1 nel rispetto dalle disposizioni in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.

Art. 12
(Annunci commerciali)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del d. lgs. n. 192/2005, nel caso di offerta di vendita o di locazione di edifici o unità immobiliari, i corrispondenti annunci commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

2. Negli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso i lavori di costruzione o ristrutturazione importante, o siano in corso lavori che comunque ne modificano la prestazione energetica, deve essere riportata la classe energetica indicata nell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 2, comma 1, let. I-ter del d. lgs. n. 192/2005. In tali annunci va riportata, accanto al valore del fabbisogno di energia primaria la seguente dicitura: "valore di progetto".

3. Le autorità competenti di cui all'art. 15 provvedono ad effettuare l'accertamento della veridicità di quanto indicato negli annunci commerciali di cui al presente articolo.

Art. 13
(Controlli sugli impianti termici)

1. La Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. n.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

74/2013, adotta disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Le ditte abilitate ad effettuare le operazioni di controllo, manutenzione degli impianti e verifica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui agli art. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013, trasmettono i rapporti di controllo alle autorità competenti esclusivamente tramite la piattaforma web predisposta dalla Regione.

Art. 14
(Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici)

1. È istituito presso il Servizio competente in materia di energia della Regione il "Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici" (CURIT).

2. Il CURIT contiene le informazioni sulle caratteristiche degli impianti oggetto dei rapporti di controllo di cui all'art. 13.

3. La Regione disciplina le modalità di accesso alle informazioni contenute nel CURIT nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.

Art. 15
(Autorità competenti)

1. Le Autorità competenti per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3 dell'Allegato A del D. Lgs. n. 192/2005, responsabili dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici, sono le Province di Perugia e Terni.

Art. 16
(Controlli sugli Attestati di prestazione energetica)

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolte dalle autorità competenti di cui all'art. 15 tramite il metodo a campione.

2. La Giunta Regionale stabilisce criteri e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modalità per l'estrazione del campione e lo svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 75/2013.

Art. 17
(Ispezioni sugli impianti termici)

1. Le Autorità competenti di cui all'art. 15 effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

2. Le ispezioni, effettuate secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, sono pianificate sulla base dei criteri di priorità individuati dalla Giunta regionale per la programmazione delle attività ispettiva.

3. Le Autorità competenti provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico pervenuti. Nei casi previsti al comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'accertamento del rapporto di controllo tecnico è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

4. Nel caso di impianti per i quali non siano state regolarmente effettuate le attività di controllo sull'efficienza degli impianti termici di cui all'art. 8 del D.P.R. 74/2013, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'impianto. Per gli impianti regolarmente sottoposti alle attività di manutenzione e controllo, l'ispezione è gratuita.

5. La Regione istituisce un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici.

Art. 18
(Copertura dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 74/2013, la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è assicurata mediante il pagamento di un contributo da parte dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

responsabili degli impianti.

2. Al fine di assicurare la copertura dei costi per la realizzazione, implementazione e gestione del Catasto degli APE di cui all'art. 11, nonché dei relativi accertamenti e ispezioni, contestualmente al caricamento di ciascun attestato di prestazione energetica tramite la procedura online di cui all'art. 10 il soggetto certificatore è tenuto al versamento di un contributo all'amministrazione regionale.

3. L'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro versamento sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale provvede alla ripartizione, tra la Regione e le Autorità competenti di cui all'art. 15, delle entrate derivanti dal versamento dei contributi di cui al presente articolo, sulla base dei costi standard individuati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19
(Formazione e informazione)

1. La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici e di controllo e manutenzione degli impianti termici.

2. Promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini volte a favorire la sostituzione di sistemi riscaldamento alimentati a biomasse legnose con moderni sistemi ad alta efficienza, in particolare nelle aree di superamento dei valori limite delle emissioni, individuate dal Piano regionale per la qualità dell'aria adottato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2010.

2. La Regione promuove intese con gli Enti locali, associazioni e ordini professionali per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 20
(Sanzioni)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici e di controlli sugli impianti termici, si applicano le sanzioni previste all'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005.

2. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è effettuata dalle Autorità competenti di cui all'art. 15, che provvedono anche alla relativa riscossione.

Art. 21
(Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dell'entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:

- a) i risultati conseguiti con l'attuazione del Piano d'azione di cui all'art. 2 e del Programma di cui all'art. 4;
- b) l'attivazione e la gestione delle banche dati informatiche di cui agli artt. 11 e 14;
- c) le azioni di diffusione, sensibilizzazione e formazione sui temi dell'efficienza energetica promosse dalla Regione;
- d) l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
- e) le forme di monitoraggio attivate e le attività di controllo effettuate;
- f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 20.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5546 n.i. bilancio regionale di previsione;

2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 10.000 sulla U.P.B. 08.1.021

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

capitolo 5547 n.i. bilancio regionale di previsione;

3. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 11 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 25.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5548 n.i. bilancio regionale di previsione;

4. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 14 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 25.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5549 n.i. bilancio regionale di previsione;

5. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 19 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 20.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5550 n.i. bilancio regionale di previsione;

6. Per l'anno 2015 all'onere complessivo di € 100.000,00 di cui ai commi precedenti si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 – U.P.B. 05.1.007 del bilancio regionale;

7. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono destinate le risorse di settore derivanti da finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti;

8. A partire dall'anno 2016 per l'introito del contributo di cui all'art. 18 c. 1 è istituito nel bilancio di previsione regionale un apposito capitolo di entrata all'interno della UPB 3.01.004 da destinare, ai sensi dell'art. 18, c. 4, al finanziamento delle attività di cui all'art. 14 (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5549) e al finanziamento delle attività di cui all'art. 17 effettuate dalle Autorità competenti (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5544 n.i.);

9. A partire dall'anno 2016 per l'introito del contributo di cui all'art. 18 c. 2 è istituito nel bilancio di previsione regionale un apposito capitolo di entrata all'interno della UPB 3.01.004 da destinare, ai sensi dell'art. 18, c. 4, al finanziamento delle attività di cui all'art. 11 (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5548) e al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziamento delle attività di cui all'art. 16 effettuate dalle Autorità competenti (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5545 n.i.);

10. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi da 1 a 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

11. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi precedenti al bilancio regionale di previsione 2015.

Art. 23
(Abrogazioni)

1. L'art. 15 della L.R. n° 17 del 18 novembre 2008, "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 17 ed il comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3 sono abrogati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1**Requisiti di rendimento per i generatori di calore a biomassa solida**

Generatore di calore	Norma tecnica	Requisito obbligatorio dal 1° gennaio 2016	Requisito obbligatorio dal 1° gennaio 2017
Caldaie alimentate a legna da ardere, a pellet, a cippato o a biomasse combustibili, come definite dall'allegato X del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i, di potenza al nominale inferiore a 500 kW	UNI EN 303-5:2012	Conformità alla classe 4 della UNI EN 303-5:2012	Conformità alla classe 5 della UNI EN 303-5:2012
Stufe o termocamini (camini chiusi) alimentati a pellet	UNI EN 14785:2006	Rendimento superiore al 80%	Rendimento superiore al 85%
Termocamini (camini chiusi) alimentati a legna	UNI EN 13229:2006	Rendimento superiore al 65%	Rendimento superiore al 75%
Stufe a legna	UNI EN 13240:2006	Rendimento superiore al 65%	Rendimento superiore al 75%
Stufe ad accumulo	UNI EN 15250:2007	Rendimento superiore al 65%	Rendimento superiore al 75%
Cucine a legna	UNI EN 12815:2006	Rendimento superiore al 65%	Rendimento superiore al 70%



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE “DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Finalità del DDL è adottare una disciplina regionale organica e completa in materia di prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti di climatizzazione in grado di dare un valido contributo al rispetto degli impegni assunti a livello nazionale e regionale in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e incremento dell'efficienza energetica. Il DDL si propone anche di perseguire gli obiettivi di riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera fissati dal Piano regionale della qualità dell'aria, recependo alcune delle misure ivi previste per l'abbattimento delle emissioni di polveri prodotte dagli impianti termici alimentati a biomassa. Esso inoltre disciplina lo svolgimento delle attività di controllo con particolare riferimento agli impianti termici che gli attestati di prestazione energetica degli edifici.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

- 1) Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3, artt. 17 e 18;
- 2) POR FESR Umbria 2007-2013;
- 3) Piano regionale per la qualità dell'aria, approvato con Deliberazione dell'assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 296;
- 4) D.G.R. n. 888 del 16/07/2014 “Adozione del POR FESR Umbria 2014-2020 ai fini

¹ da completare a cura della Direzione proponente

- dell'inoltro ufficiale alla Commissione Europea per l'avvio del negoziato".
- 5) D.G.R. n. 918 del 21/07/2014 "Rettifica D.G.R. n. 888/2014 Adozione del POR FESR Umbria 2014-2020 ai fini dell'inoltro ufficiale alla Commissione Europea per l'avvio del negoziato".
 - 6) D.G.R. n. 961 del 28/07/2014 "Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici";
 - 7) "Strategia energetica-ambientale" in corso di approvazione.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno 2015 (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno 2015 (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• 2	Corrente	20.000	-
• 3	Corrente	10.000	-
• 11	Corrente	25.000	-
• 14	Corrente	25.000	-
• 19	Corrente	20.000	-
	Totale	100.000	

Saldo da finanziare	100.000	
---------------------	---------	--

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Per quanto riguarda l'art.2, il costo per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca per l'annualità 2015 è stato stimato in € 20.000 sulla base dei costi di analoghe ricerche svolti in settori assimilabili.

Per quanto riguarda l'istituzione e l'implementazione dei catasti di cui agli artt. 2, 10 e 14, nonché delle relative piattaforme informatiche, si sono assunti a riferimento i costi sostenuti per l'implementazione di analoghi catasti effettuati da altre Amministrazioni o dagli stessi Servizi regionali.

L'onere relativo alle azioni di comunicazione e formazione nei confronti dei cittadini e degli operatori del settore (art. 19) è stato stimato sulla base dei costi associati ad analoghe campagne già svolte dalla Regione.

Per gli anni successivi l'onere attualmente non determinabile sarà quantificato con la legge finanziaria regionale.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Per l'anno 2015 si propone di finanziare il DDL con le risorse derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 31 luglio 2007 n, 26 allocate alla Unità previsionale di base 05.1.007.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Il DDL prevede, oltre agli interventi da finanziare con risorse proprie regionali come sopra individuati, l'attivazione di un programma di azioni di riqualificazione energetica a valere sui fondi POR-FESR 2014/2020, subordinate all'effettivo ammontare delle risorse assegnate a tale programmazione.

Inoltre, a partire dal 2016, sarà necessario individuare due distinti capitoli di entrata per la contabilizzazione dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 18, commi 1 e 2 del DDL.

Corrispondentemente andranno anche individuati i capitoli di spesa per la ripartizione delle sopra richiamate risorse tra la Regione e le autorità competenti di cui all'art. 15.

In particolare il contributo a favore della Regione di cui all'art. 18 c.1, andrà ripartito tra i contributi da erogare alle Autorità competenti per i controlli di cui all'art. 17 e le spese della regione per la gestione del CURIT di cui all'art. 14 (capitolo già individuato nell'anno 2015 per il finanziamento delle spese di implementazione del sistema).

Allo stesso modo, il contributo a favore della Regione di cui all'art. 18 c.2, andrà ripartito tra i contributi da erogare alle Autorità competenti per le verifiche di cui all'art. 16 e le spese della regione per la gestione del catasto APE di cui all'art. 11 (capitolo già individuato nell'anno 2015 per il finanziamento delle spese di implementazione del sistema).

Per il Servizio proponente

SEZIONE II²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO 2015			
		Saldo da finanziare a pareggio:	€ ____100.000
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
	• riduzione autorizzazioni di spesa	100.000	
	Totale	____100.000	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO 2015:

Il saldo da finanziare con il presente disegno di legge per l'anno 2015 è pari a 100.000,00 a cui si prevede di far fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla L.r. 31 luglio 2007, n. 27 allocate alla Unità previsionale di base 05.1.007.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:			
	2015	2016	2017
Saldo da finanziare	100.000	-	-
• Spesa corrente	100.000	-	-
• Spesa in conto capitale	0	-	-

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Trattandosi di spese non aventi natura obbligatoria il finanziamento degli interventi per gli anni successivi al 2015 è rinviato alla legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, let. c della L.r. 13/2000.

ANNOTAZIONI:

Sulla base di quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 20.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5546 n.i. bilancio regionale di previsione;
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 10.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5547 n.i. bilancio regionale di previsione;
3. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 11 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 25.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5548 n.i. bilancio regionale di previsione;
4. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 14 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 25.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5549 n.i. bilancio regionale di previsione;
5. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 19 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di € 20.000 sulla U.P.B. 08.1.021 capitolo 5550 n.i. bilancio regionale di previsione;
6. Per l'anno 2015 all'onere complessivo di € 100.000,00 di cui ai commi precedenti si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 26 – U.P.B. 05.1.007 del bilancio regionale;
7. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono destinate le risorse di settore derivanti da finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti;

-
8. A partire dall'anno 2016 per l'introito del contributo di cui all'art. 18 c. 1 è istituito nel bilancio di previsione regionale un apposito capitolo di entrata all'interno della UPB 3.01.004 da destinare, ai sensi dell'art. 18, c. 4, al finanziamento delle attività di cui all'art. 14 (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5549) e al finanziamento delle attività di cui all'art. 17 effettuate dalle Autorità competenti (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5544 n.i.);
 9. A partire dall'anno 2016 per l'introito del contributo di cui all'art. 18 c. 2 è istituito nel bilancio di previsione regionale un apposito capitolo di entrata all'interno della UPB 3.01.004 da destinare, ai sensi dell'art. 18, c. 4, al finanziamento delle attività di cui all'art. 11 (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5548) e al finanziamento delle attività di cui all'art. 16 effettuate dalle Autorità competenti (U.P.B. 08.1.021 capitolo 5545 n.i.);
 10. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi da 1 a 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
 11. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi precedenti al bilancio regionale di previsione 2015.

Servizio Bilancio e finanza



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE “DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 26/09/14

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 26/09/2014

Assessore Silvano Rometti

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore